

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1228 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2019****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Un formato uniforme per le domande presentate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o per l'estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe garantire che siano presentate all'ESMA e da essa facilmente identificate tutte le informazioni richieste a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) È importante che le informazioni contenute in tali domande siano presentate in un formato che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Tali domande dovrebbero pertanto essere presentate su un supporto durevole.
- (3) Per facilitare l'identificazione delle informazioni presentate nell'ambito di tali domande, è opportuno fornire un numero di riferimento unico e un titolo per ciascuno dei rispettivi documenti. Per lo stesso motivo il richiedente dovrebbe essere tenuto a identificare le informazioni fornite facendo riferimento alla disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/1230 che concerne dette informazioni.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione**

- (1) I richiedenti la registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 345 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 176/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

